

# RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

4

Anno di fondazione 1921  
Serie V - ottobre/dicembre 2024

ZACCARIA, *L'Europa attraverso il diritto*

LA TORRE, *Filosofía del derecho y concepto de derecho*

SAVARESE, *Diritto, proportio e entropia*

LLANO TORRES, *Simpatía hacia el ser y libertad en Havel*

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

# S C H E D A R I O

---

BERNARDINI Maria Giulia, GIOLO Orsetta (a cura di), *Giudizio e Pregiudizio: Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino 2024, pp. 256.

La (*stereos*) rigida (*typos*) impressione della donna che si è radicata per secoli ha influenzato – e continua a influenzare – il trattamento che il diritto le riserva. Tale premessa è il motore e il *fil rouge* che lega i saggi contenuti nel volume curato da Maria Giulia Bernardini e Orsetta Giolo. L'indagine sul ruolo dello stereotipo di genere nel diritto e, ancor prima, la ricerca di una sua possibile definizione costituiscono la difficile sfida affrontata dagli autori. Ne scaturisce un'analisi approfondita e multidisciplinare del tema, capace di evidenziare le conseguenze dannose dell'assunzione di una concezione rigida di cosa sia e come debba comportarsi una donna. Come suggerisce il titolo, il volume invita a interrogarsi sulla misura in cui il diritto, nella sua formulazione e applicazione attuale, consenta un autentico riconoscimento della soggettività femminile.

L'impresa si rivela complessa innanzitutto per la natura multidisciplinare dell'oggetto di studio, evidente già nel tentativo di definire il concetto di stereotipo. Tale processo definitorio necessita di una traslazione del significato di stereotipo dall'ambito delle scienze sociali e cognitive a quello giuridico. Se in ambito socio-cognitivo lo stereotipo si configura come rappresentazione mentale della realtà – potendo assumere una valenza positiva, neutra, negativa – più complessa si rivela la sua declinazione in ambito

giuridico. Nonostante il diritto necessiti di generalizzazioni e faccia perno su di esse – tema affrontato con riferimento anche alle sue limitazioni da Federico José Arena (pp. 35-50) – Orsetta Giolo riflette su come in ambito giuridico la valenza dello stereotipo sia negativa in ragione del suo utilizzo (p. 5). Il ricorso a uno stereotipo di genere non si limita a descrivere una realtà, ma contribuisce a un percorso di omologazione del singolo al gruppo sociale di appartenenza. Così facendo lo stereotipo cessa di essere mera immagine mentale e si rivela quale strumento idoneo a «determina[re] le caratteristiche da attribuire a un soggetto» e a «impo[rr]e le condotte da tenere nei confronti di quello stesso soggetto» (p. 6).

Elena Ghidoni e Dolores Morondo Taramundi contestano la tesi della neutralità dello stereotipo in ambito giuridico (pp. 13-33). Le Autrici sostengono che l'impostazione neutro-cognitiva non sia condivisibile laddove consideri gli stereotipi come semplici generalizzazioni non necessariamente negative riguardo un gruppo sociale (p. 18). Al contrario, secondo le Autrici, la caratteristica principale dello stereotipo risiede nella sua capacità di «naturalizzare e rendere invisibili alcune relazioni di potere» (p. 19). Occorre dunque interrogarsi sul meccanismo celato dietro la generalizzazione: affermare che una donna è più incline al lavoro di cura in ragione della sua appartenenza al genere femminile non è problematico solo perché empiricamente e statisticamente inesatto, ma perché naturalizza un sistema di oppressione rendendolo invisibile (p. 21).

La tesi di Ghidoni e Taramundi – secondo cui lo stereotipo non può essere considerato strumento cognitivo neutrale volto alla decodificazione della realtà se le abbondanti informazioni capaci di confutare descrizioni stereotipate rimangono inutilizzate (p. 22) – trova conferma nell'esame della decisione dei giudici cagliaritari censurata dal Comitato CEDAW cui Ilaria Boiano dedica una fondamentale analisi (pp. 119-143). La sentenza della Corte di Appello di Cagliari risulta compromessa dall'utilizzo di stereotipi di genere e stereotipi sullo stupro (c.d. *rape myths*) che minano alla credibilità della persona offesa (p. 140). Tra le tante ricostruzioni stereotipate, si riporta l'assunto dei giudici secondo cui una donna *single* e di mezza età non può essere vittima di violenza. Ciò che manca per confutare lo stereotipo non è certo un'informazione in antitesi con esso: la stessa testimonianza della persona offesa si offre quale mezzo per confutare i ricorrenti miti dello stupro. La complessità della realtà sfida tali rappresentazioni semplificate, ma i giudici, piuttosto che accogliere la prospettiva della donna, sembrano rifiutare di mettere in discussione la validità delle generalizzazioni su cui fonderanno la loro decisione assolutoria. Come evidenzia Boiano, gli stereotipi vengono considerati così veritieri da divenire fondamento del ragionamento giuridico, offuscando la specificità dell'esperienza della vittima e consolidando una narrazione distorta della violenza sessuale (p. 200). L'analisi di Boiano si colloca quale perfetto esempio di quell'evidenza e di quei fatti – di cui trattano Ghidoni e Taramundi (p. 22 ss.) – che sono idonei a confutare lo stereotipo, ma a cui questo resiste e a cui addirittura si sostituisce (p. 200), avvalorando la tesi della sua natura “negativa”.

Il ragionamento giuridico è centrale anche nel saggio di Anna De Giuli (pp. 51-69). Secondo l'Autrice il giudice attinge nel corso della sua attività decisionale da una «scatola nera» in cui sono conservati (anche) stereotipi. Quest'ultimi, in qualità

di generalizzazioni, fungono da «colla» nel ragionamento inferenziale (p. 58). De Giuli invita a riflettere circa l'adeguatezza di tali generalizzazioni rispetto ai singoli casi su cui i giudici sono chiamati a pronunciarsi e, più generalmente, con riferimento alla società contemporanea. L'idea della donna remissiva e «angelo del focolare» (p. 23) su cui per secoli si è fondato un diritto discriminatorio – o talvolta semplicemente cieco – nei confronti del genere femminile, appare oggi obsoleta; eppure generalizzazioni simili, sebbene inaffidabili dal punto di vista contenutistico, continuano a palesarsi in decisioni giudiziarie mascherate da massime di esperienza o nozioni di senso comune (p. 59). Sul tema interviene Maria Giulia Bernardini che, nella parte conclusiva del volume (pp. 225-236), osserva come alcune sentenze rivelino la resistenza culturale al riconoscimento dell'assenza di valore epistemico degli stereotipi di genere. Anziché riconoscere la vetustà di generalizzazioni circa il ruolo femminile ovvero denunciare la dannosità di stereotipi circa la reazione della vittima in casi di violenza sessuale, alcune sentenze fanno perno su tali elementi per resistere a evidenze empiriche contrarie allo stereotipo (p. 204) ovvero per consolidare un contesto sociale in cui le donne sono chiamate a conformarsi a un modello generale e “serializzato” (p. 26; pp. 204-207). In questo senso si conferma il legame tra stereotipo e “potere” – un sottotesto comune all'intero volume – che permette di mantenere inalterato un assetto sociale in cui il genere femminile rimane subordinato. Susanna Pozzolo (pp. 191-207) parla, a tal proposito, di gerarchizzazione tramite l'uso di stereotipi che mantiene le donne quali “cittadine di seconda classe”. L'argomentazione scaturisce dalla puntuale analisi della sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health* della Corte Suprema degli Stati Uniti – che costituisce un *overruling* delle precedenti decisioni sulle quali si fondava il riconoscimento del diritto all'aborto – in cui secondo Poz-

zolo viene fatta la consapevole scelta di «favori[re] la persistenza del ruolo di genere femminile stereotipato nella naturale vocazione materna» (p. 195). Favorendo una generalizzata immagine della donna si costituiscono al contempo i rigidi contorni in cui essa può muoversi e con una valenza “costitutiva” lo stereotipo serve a produrre e mantenere la sua posizione subordinata (pp. 204-207). Maria Giulia Bernardini parla di una «profezia auto-avverante» secondo cui l'utilizzo di una generalizzazione sul ruolo femminile ne comporta una legittimazione e non una mera descrizione (p. 230 ss.). Lo stereotipo crea un'aspettativa di ruolo (p. 232) tale per cui la mancata conformità ad essa costituisce un disvalore. L'aspettativa di ruolo influisce non solo su come lo sguardo altrui vede la donna (p. 11), ma anche su come la donna vede sé stessa. Lo stereotipo acquista una valenza “costitutiva” nella parte in cui impedisce alle donne di «emergere in quanto individui» (p. 26) e “prescrittiva” richiedendo loro una «uniformità di condotta» (p. 232).

L'uso degli stereotipi emerge non solo nel ragionamento giuridico come finora esposto, bensì anche nella produzione normativa. Barbara Pezzini (pp. 145-173) si riferisce al rapporto tra stereotipo di genere e diritto affermando che «il diritto costruisce il genere e il genere costruisce il diritto» (p. 145). Secondo Giuditta Brunelli (pp. 175-189) nella norma generale e astratta «è spesso rintracciabile un sottotesto di genere riconducibile allo stereotipo» (p. 175). Il diritto manifesta la propria «attitudine discriminatoria sulla base del genere» (p. 175) in maniera talvolta “esplicita”: «Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato». Altre volte la discriminazione, seppur esplicita, si na-

sconde in un ragionamento stereotipato sotteso alla norma, come argomentato da Milli Virgilio (pp. 209-224) in riferimento alla codificazione della violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) in cui permane la modalità della condotta incardinata sull'agire con violenza o minaccia. Non fondando la rilevanza penale della condotta sull'assenza di consenso, la fattispecie di reato norma al contempo la condotta penalmente rilevante dell'autore del reato e la (giusta) reazione della persona offesa – «impone[ndo] un modello univoco di reazione della vittima di stupro, che, per essere riconosciuta tale, deve reagire, attivarsi, urlare, gridare, chiedere aiuto, difendersi e resistere anche fisicamente» (p. 212) – creando una rigida descrizione della vittima di stupro.

Ancora più diffusa secondo Brunelli è la «discriminazione indiretta» che si cela dietro un «trattamento normativo uniforme» ma da cui conseguono svantaggi per gruppi sociali determinati (p. 176). Ad essere, invece, più «raffinata e insidiosa» (*ibidem*) è la discriminazione fondata su un «silenzio normativo escludente». Luigi Ferrajoli parlava, infatti, di donne “non viste”. Brunelli parla di donne invisibili, un'espressione presa in prestito dalla Corte Costituzionale nella sua pronuncia di illegittimità riguardo l'attribuzione automatica del cognome paterno (sentenza n. 131/2022). L'assenza di riferimento alla donna nella norma generale e astratta lascia spazio all'interprete di colmare il vuoto normativo con stereotipi mascherati da tradizioni, costumi, massime di esperienza. Così per anni l'attribuzione del cognome paterno è apparsa una consuetudine legittima in assenza di un intervento esplicito del legislatore che eliminasse «uno dei più evidenti emblemi del patriarcato» (p. 180). Se l'invisibilità della donna poteva essere considerata in passato una naturale e logica derivazione della sua inferiorità (*infirmitas sexus*), oggi è possibile argomentare come questa possa essere ritenuta una scelta consapevole. La già citata sentenza *Dobbs v. Jackson*

*Women's Health* è secondo Pozzolo l'«semplificazione della «costruzione di un vuoto» (p. 204). La scelta di non usare la parola “donna” in una sentenza che parla di gravidanza e interruzione della stessa descrive una realtà in cui il genere femminile viene ancora una volta oscurato o relegato a ruoli e categorie eteroimposti.

Una riflessione circa l'uso del linguaggio diviene allora fondamentale. Maria Giulia Bernardini invita a «fare cose con le parole appropriate» (p. 236) affinché il linguaggio (giuridico) non sia più strumento di cristallizzazione di stereotipi di genere, ma mezzo di riconoscimento dell'individualità e della specificità del singolo caso concreto e di creazione di realtà inclusiva di prospettive di genere (p. 236). Decostruire le rigide categorizzazioni che contribuiscono a silenziare voci di donne nella conservazione di un ordine patriarcale è una necessità culturale che comporta anche «smettere di pretendere di sapere come le donne sono e devono essere» (p. 98). Questo è il ruolo che il diritto e il linguaggio giuridico sono chiamati a svolgere. Tuttavia, il riconoscimento dell'individualizzazione in contrapposizione con la serializzazione mediante stereotipi operata dal potere pone delle sfide complesse per il diritto notoriamente fondato su generalizzazioni che ne permettono il funzionamento.

SOFIA GROSSI

BLENGINO Cecilia, *Svelare il diritto. La clinica legale come pratica riflessiva*, Giappichelli, Torino 2023, pp. 160.

Nel contesto delle trasformazioni contemporanee della formazione giuridica, il volume di Cecilia Blengino si configura come un contributo critico piuttosto rilevante. L'Autrice, infatti, decostruisce l'approccio dogmatico e teorista domi-

nante nell'accademia giuridica tradizionale, proponendo la clinica legale non solo come metodologia didattica, ma come paradigma epistemologico alternativo, capace di riconsiderare radicalmente il rapporto tra sapere teorico e prassi applicativa (p. 3). L'innovazione proposta da Blengino non si limita – quindi – ad una dimensione metodologica, ma si estende fino ad una riflessione sulle strutture più intime sottese alla formazione del giurista contemporaneo, ponendo al centro la necessità di un apprendimento critico e trasformativo.

Il testo si articola in tre capitoli, ognuno dei quali approfondisce un aspetto cruciale del discorso clinico-legale. Il primo capitolo (“paradigmi giuridici e formazione”) analizza la crisi epistemologica della formazione giuridica tradizionale, evidenziando l'inadeguatezza del modello nozionistico nella preparazione dei futuri operatori del diritto. Blengino esamina come il modello giuridico classico si fonda su una concezione rigida e astratta del diritto, concepito principalmente come un insieme di norme da apprendere e applicare in modo meccanico (p. 15). Questo approccio tende a escludere la complessità delle dinamiche sociali, culturali ed emozionali che caratterizzano le situazioni giuridiche reali (p. 17). L'Autrice richiama le teorie pedagogiche di Dewey e Schön, ponendo in evidenza come l'apprendimento significativo emerga da un processo riflessivo dinamico, incentrato sull'esperienza concreta. In altre parole, si sottolinea l'importanza di un sapere situato, capace di integrare il contesto sociale e culturale nel quale il diritto si manifesta (p. 24). In questa prospettiva, il diritto non è un'entità neutra o universale, ma un prodotto storico e sociale, soggetto a trasformazioni e influenze esterne. La conoscenza giuridica diventa, quindi, il risultato di un'interazione continua tra teoria e prassi, mediata da processi di riflessione critica che coinvolgono il soggetto in maniera attiva (p. 25 e p. 34). In questo contesto, si evidenzia come il mo-